Protocollo 0017994/2025 del 26/11/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO 18
"VERONETTA - PORTO"
c/o Scuola secondaria I grado Aosta via G.Trezza, 13 - 37129 Verona - tel. 0458002922 - C.F. 93185600231
cod. mecc. VRIC88900P e-mail vric88900p@istruzione.it pec vric88900p@pec.istruzione.it- sito web http://www.ic18vr.edu.it/

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale

(ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 – AI Act, del GDPR e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito)
Approvato dal Consiglio d'IStituto con delibera n°56 del 18/11/25

VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale *"I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire* ***un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto****, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati,* ***e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.*** *[...] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come* ***qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica****, un'agenzia o altro organismo,* ***che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità****, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer."*

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Premessa

Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689.

Art 2 - Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a) **Intelligenza artificiale (IA o AI)**: un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
b) **Agente (agent)**: un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
c) **Strumenti di IA**: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
d) **Deployer**: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai **principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy**.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** e il **Patto Educativo di Corresponsabilità**.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
4. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
5. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
6. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
7. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure condivise.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
5. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere **percorsi di formazione sull'IA** per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
   - Uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.
   - Etica e responsabilità nell'uso dell'IA.
   - Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per **raccogliere dati sensibili senza autorizzazione**.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti e delle famiglie

Art. 8 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA da parte degli studenti

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni l'utilizzo di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

Art. 9 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 10 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.

2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'IA.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 11 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

Art. 12 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
   - Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.
   - Manipolazione e condizionamento psicologico degli studenti.
   - Cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 13 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato annualmente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.